

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1509

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGONI, BERLOFFA, CASTELLUCCI, VICENTINI, MARTINELLI, GRAZIOSI, GAGLIARDI, AZIMONTI, BACCELLI, DAL FALCO, BUFFONE, GALLI, ARMAROLI, PAVAN, BETTOLI, CURTI IVANO, ZURLINI, ALBARELLO, BUCCIARELLI DUCCI, BARTOLE, GITTI, SORGI, MARTONI, PERDONÀ, BERSANI, VIALE, FRANCESCHINI, GUERRIERI FILIPPO, BIMA, DE CAPUA, VERONESI, ANDREUCCI, PATRINI, BIASUTTI, TANTALO, BUZZI, BONTADE MARGHERITA, MACRELLI, FRANZO RENZO, MATTARELLI GINO, SABATINI, FERRARI GIOVANNI, TROISI, ZUGNO, AMADEO ALDO, CURTI AURELIO, BONOMI, SCIOLIS, ELKAN, LUCCHESI, LOMBARDI GIOVANNI

Presentata il 23 luglio 1959

Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza del dopoguerra, attraverso la sempre maggiore diffusione ed il sempre maggiore uso del conglomerato cementizio, semplice ed armato, ha dimostrato come la dizione attuale degli articoli 1, primo comma, 3, 4, settimo ed ottavo comma, del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, sia diventata, nell'applicazione pratica, troppo restrittiva e comunque inadeguata alla prassi ormai comunemente seguita nelle moderne costruzioni.

Al giorno d'oggi, difatti, qualsiasi costruzione, anche se di modestissima importanza, richiede ormai, per evidenti ragioni di praticità ed economia, l'impiego di elementi di cemento armato, per non parlare del conglomerato cementizio semplice sempre usato nelle fondazioni.

Particolarmente, si è ormai generalizzato l'impiego di travi, travette, solai vari, prefabbricati, in base ad un modello iniziale debitamente calcolato e brevettato a norma di legge.

Il che ha portato alla logica conseguenza che anche i geometri sono stati costretti ad impiegare sempre nelle costruzioni, nei limiti delle loro attribuzioni, fondazioni di conglomerato cementizio semplice ed elementi di cemento semplice ed armato, purché rientranti nei confini delle loro conoscenze tecniche, chiaramente fissati sia nel regolamento professionale quanto, soprattutto, nei programmi di studio e d'esami debitamente approvati a norma di legge.

Senonché, questa naturale applicazione, sia delle loro cognizioni tecniche quanto dei nuovi mezzi offerti dalla tecnica edilizia e industriale moderna (prefabbricati, in ispecie), ha trovato spesso un arduo ostacolo nella interpretazione soverchiamente restrittiva che frequentemente si è data al regio decreto citato che regola la materia dell'uso del cemento.

È cioè accaduto, troppo spesso, che i comuni, o le prefetture, o i magistrati, stimolati dalla concorrenza professionale di

altre categorie di tecnici laureati, abbiano ritenuto che i geometri non potessero, a sensi del citato decreto, autonomamente e legittimamente progettare, firmare, eseguire costruzioni, non solo che impiegassero opere in cemento semplice od armato che richiedessero l'applicazione di quelle nozioni di matematica superiore che sono proprie dei tecnici laureati, ma addirittura qualsiasi tipo di costruzione che comunque impiegasse elementi, semplici e magari prefabbricati, in cemento semplice od armato.

Così dando luogo ad un paradosso, non solo antisociale, ma antiguridico, giacché si veniva praticamente ad inibire a quei tecnici diplomati, che pur costituiscono la ossatura tecnica della nostra società e realizzano da sempre per conto del medio ceto la maggioranza delle costruzioni in Italia, di applicare le loro cognizioni teoriche apprese nei loro corsi di studio non solo sul conglomerato cementizio, e pertanto di esercitare la professione per la quale, pure, erano stati abilitati dallo Stato.

Questa incongruenza è stata del resto già avvertita dallo stesso Ministero dei lavori pubblici che, con recente circolare del Ministro Romita del 5 maggio 1955, n. 1003, confermava, sia pure empiricamente, che era consentito ai geometri di utilizzare elementi semplici costruttivi in cemento armato.

Il che era più doveroso se si pensa che altra circolare del Ministero dei lavori pubblici del 6 maggio 1941, in considerazione delle esigenze autarchiche del tempo di guerra limitanti l'impiego del ferro, consentiva ai geometri l'utilizzazione dei medesimi elementi di cemento armato della circolare Romita.

Per cui è chiaro che se i geometri, quando il ferro era più scarso, erano autorizzati ad impiegare elementi di cemento armato a maggior ragione, ora che il ferro si trova facilmente in commercio e con maggiori requisiti di resistenza essi debbono potere impiegare tali elementi anche entro limiti più ampi.

Comunque, è errato il principio di volere precisare metricamente e nominativamente gli elementi di cemento armato rientranti nella competenza dei geometri, perché la nomenclazione non può seguire l'evoluzione della tecnica e quindi dei particolari costruttivi, così dando adito a omissioni e inclusioni talora, nel tempo, arbitrari.

È dunque, preferibile, secondo il principio sempre usato dal legislatore quando si è voluto adeguare una norma alle fluttuazioni del progresso, richiamare semplicemente la com-

petenza fissata nei vari regolamenti professionali come limite dell'attività anche dei geometri nel campo del cemento.

Perché, e questo è strano, la dizione usata nel primo comma dell'articolo 1 del citato decreto legge, mentre anche essa si serve del criterio « dei limiti delle rispettive attribuzioni » per fissare la competenza alla firma dei progetti di opere in cemento armato per gli ingegneri e gli architetti, evita di nominare anche i geometri, sia pure nei limiti delle loro attribuzioni regolamentari. Cioè, il legislatore di allora dà a noi la curiosa impressione che non si sia voluto nominare i geometri, proprio perché si sapeva che il loro regolamento (come i loro programmi di studio e di esame) li abilitava all'impiego delle strutture più comuni di cemento armato. Questo nel senso che, se il regolamento e i programmi di studio di questi tecnici diplomati non permettevano loro l'impiego del cemento armato, anche l'inclusione di essi non avrebbe mai potuto permettere loro di esercitare attribuzioni non concesse dal regolamento stesso.

Del resto, se il regolamento, rettamente applicato, consente al geometra di usare elementi di cemento armato nelle costruzioni, sarebbe una ingiustizia volere impedire lo svolgimento di tale legittima attribuzione.

E d'altra parte, i tecnici laureati non hanno motivo di temere una indebita concorrenza, né lo Stato un pericolo per la pubblica incolumità, perché il regolamento professionale dei geometri, fra l'altro ancora inadeguato rispetto al progresso tecnico attuale delle costruzioni e dei loro programmi di studio, limita la loro attività nel campo del cemento armato con l'articolo (77, lettera c) della legge 1949, che permette ai geometri stessi di progettare costruzioni asismiche senza ossatura in cemento armato, così implicitamente riconoscendo che essi possono progettare solo costruzioni in cui il cemento armato non costituisca ossatura principale, ma solo elemento della costruzione.

Inoltre, il controllo esercitato dalla Prefettura sarà più che sufficiente per controllare le eventuali lacune e i possibili errori dei progetti, siano essi firmati dai tecnici laureati che dai geometri.

Né, infine, la modestia delle costruzioni dei geometri richiede inderogabilmente l'impiego di strutture di cemento calcolabili con nozioni di matematica superiore, ma piuttosto esige l'uso di semplici elementi di cemento armato calcolabili con le normali nozioni di matematica inferiore dai geometri apprese nei loro corsi di studio.

Basterà, all'uopo, esaminare, i programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, aggiornati con il decreto interministeriale 8 luglio 1946, e i loro programmi di esame di abilitazione, approvati con regio decreto 10 giugno 1937, n. 876, modificato in relazione alla circolare ministeriale 11 gennaio 1947, n. 12, per accertare che il cemento armato viene dai geometri studiato in relazione all'impiego delle « strutture comuni nelle opere in cemento armato », con particolare riguardo allo studio della resistenza del calcolo di travi e strutture nei casi più semplici.

L'esame, poi, dei libri di testo adottati, ci conferma che i geometri, mediante l'impiego delle nozioni di matematica inferiore studiate e di particolari semplici formule matematiche, sono in grado di calcolare, con assoluta sicurezza per l'incolumità delle persone, le strutture più comunemente usate nelle normali costruzioni.

A prova di quanto sopra affermato, è da rilevarsi che le ferrovie dello Stato nei loro concorsi, includono il cemento armato nei programmi e nei temi sottoposti ai geometri

aspiranti ad essere assunti da tale pubblica amministrazione.

Né sarà fuori luogo ricordare che è ben raro che la cronaca abbia ad occuparsi, sebbene già nella prassi corrente i geometri applichino il cemento armato, di incidenti per crolli di costruzioni progettate dai geometri.

Questo nel senso che, evidentemente, essi conoscono ed applicano il cemento armato in modo tale da evitare pericoli alla pubblica incolumità.

Ciò premesso, poiché sarebbe un grave errore tollerare che questi professionisti — dai quali sono nate tutte le altre professioni tecniche e che ancora raccolgono la fiducia del ceto medio — vengano portati sul banco degli imputati per troppe restrittive interpretazioni di una norma evidentemente lacunosa ed oscura, non si nutrono dubbi che gli onorevoli colleghi vorranno approvare le modifiche suggerite a favore di una categoria professionale veramente benemerita ed eccezionalmente numerosa, a favore di quei geometri che il compianto Alcide De Gasperi ebbe a definire i « parroci della vita tecnica ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« Ogni opera in conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto, ovvero da un geometra, iscritti nell'albo professionale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi dei rispettivi regolamenti professionali ».

ART. 2.

L'articolo 3 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente dal tecnico o dai tecnici progettisti firmatari dei progetti a norma dell'articolo 1 del presente decreto e deve essere affidato soltanto a costruttori iscritti nell'elenco delle ditte specializzate, che sarà tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici ».

ART. 3.

Il 7° e l'8° comma dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai tecnici iscritti all'albo professionale incaricati delle visite di controllo sono corrisposte, a carico dei costruttori, le competenze sancite dalla loro tariffa professionale vigente, approvata a norma di legge.

Al termine dei lavori, il committente, per ottenere la licenza di uso della costruzione, deve presentare alla prefettura il certificato di collaudo delle opere, rilasciato da un tecnico di riconosciuta competenza, iscritto all'albo ».